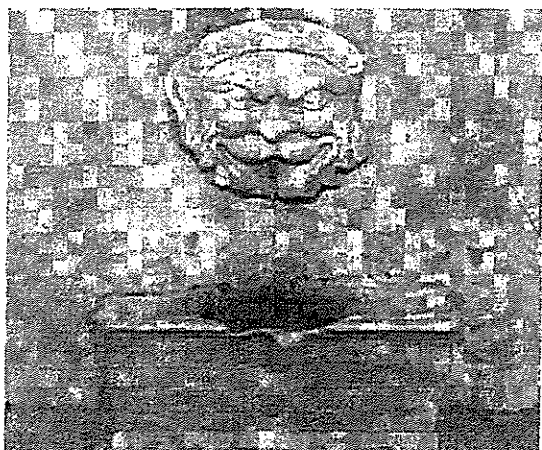




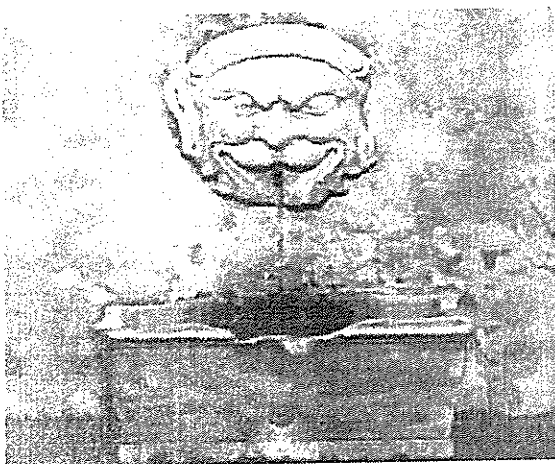
Associazione
"AL PRADO"



STATUTO

Associazione

"AL PRADO"



STATUTO

Associazione "AL PRADO" (ODV)

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117¹ (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") e successive modifiche², una associazione³ avente la seguente denominazione⁴:

" ASSOCIAZIONE " AL PRADO "ODV , da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Massa via Prado e con durata illimitata⁵.

¹ Istitutivo del Codice del terzo settore (Cts), a norma della lett. b), co. 2, art. 1 della Legge 6 giugno 2016, n. 106.

² Con il D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105, sono state introdotte disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore).

³ L'indicazione della forma giuridica ha carattere obbligatorio.

⁴ "Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore" (co. 1, art. 4 Cts).

"La denominazione sociale deve contenere l'indicazione di associazione di promozione sociale o l'acronimo APS. L'indicazione di associazione di promozione sociale o l'acronimo APS, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dalle associazioni di promozione sociale (co. 5, art. 35 Cts). Tuttavia, come chiarito nella lettera direttoriale della Direzione generale del Terzo settore e della Responsabilità sociale delle imprese del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 29/12/2017, relativamente alla denominazione sociale dell'ente e all'utilizzo degli acronimi ETS e APS, per questa ultima fattispecie, durante il periodo transitorio, non sorge alcun problema in ordine all'utilizzo del relativo acronimo da parte delle organizzazioni che risultano iscritte nei registri di settore, alla luce della clausola di equivalenza contenuta nel co. 3, art. 101 Cts. Discorso diverso deve essere fatto per gli enti non rientranti nella tipologia particolare sopra indicata o non in possesso della qualifica fiscale di ONLUS. Poiché la qualificazione giuridica di ente del Terzo settore, discende, tra l'altro, dall'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore (co. 1, art. 4 Cts), l'acronimo ETS, anche se previsto nella denominazione sociale, non sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico. La Circolare del Ministero del lavoro n. 23 del 27/12/2018 precisa meglio che con riferimento all'utilizzo riservato di particolari locuzioni o acronimi, l'art. 12 Cts trova varie corrispondenze in analoghe disposizioni relative a specifiche tipologie di enti: all'interno del medesimo Codice, ad esempio, nel co. 3, art. 32 relativo alle ODV e nel co. 5, art. 35 relativo alle APS. "Ne consegue che tali enti appartenenti a specifiche tipologie saranno tenuti prioritariamente al rispetto della loro disciplina particolare (cfr. art. 3 comma 1 del Codice); per essi l'utilizzo della denominazione "tipica" (di ODV, di APS, ecc.) rappresenta quindi un obbligo; l'eventuale utilizzo della locuzione "Ente del terzo settore" nella corrispondenza o l'integrazione della denominazione sociale con l'ulteriore acronimo ETS costituisce una ulteriore facoltà che discende dal possesso primario della qualificazione speciale derivante dall'iscrizione nella relativa sezione del RUNTS". La stessa Circolare ministeriale prosegue chiarendo che "le ODV, le APS e gli altri enti soggetti ad una disciplina particolare, iscritti nei registri "equivalenti" di settore che intendono integrare in via facoltativa la loro denominazione sociale ai sensi dell'articolo 12 utilizzando in aggiunta agli acronimi suddetti l'acronimo ETS, dovranno inserire nello statuto una clausola che preveda l'integrazione automatica, alla data di iscrizione nel RUNTS, della denominazione sociale includente l'acronimo ETS. Quanto sopra precisato con riferimento agli enti già esistenti al 3 agosto 2017 induce, in ossequio al principio di parità di trattamento, a ritenere che un'analoga clausola statutaria (che acquisti efficacia integrando automaticamente la denominazione solo successivamente e per effetto dell'iscrizione) possa essere introdotta anche negli statuti degli enti che, costituendosi dopo il 3 agosto 2017 ma prima dell'istituzione del RUNTS, si siano ab origine adeguati alle disposizioni del codice, manifestando espressamente nell'atto costitutivo l'intenzione di acquisire la qualifica di ETS, dandone specifico mandato agli amministratori, ma senza poter inserire nella denominazione l'acronimo ETS (o la locuzione "Ente del Terzo settore", stante il divieto previsto dall'art. 12, comma 3)".

⁵ Può avere anche una durata limitata.

ART.2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e di volontariato mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati⁶:

⁶ La Circolare del Ministero del lavoro n. 20 del 27/12/2013 precisa che "l'indicazione delle attività di interesse generale da svolgersi da parte dell'ente costituisce contenuto obbligatorio dello statuto: a tal fine, esigenze di chiarezza e trasparenza nei confronti degli associati, dei terzi e delle pubbliche amministrazioni richiedono che l'individuazione da parte dello statuto delle attività di interesse generale ne consenta una immediata riconducibilità a quelle elencate nel Codice. Ciò potrà ottenersi attraverso la riproduzione delle fattispecie ivi indicate anche con il richiamo alla corrispondente lettera dell'articolo 5 comma 1. Nella medesima prospettiva di chiarezza e trasparenza, è opportuno che nello statuto medesimo siano fornite ulteriori specificazioni circa i contenuti delle attività medesime. È poi di tutta evidenza che le attività effettivamente svolte dagli enti, oltre a rientrare tra quelle previste dalla legge, debbano mantenere una stretta coerenza con le previsioni statutarie. Oltre alle attività dovranno essere declinate in maniera specifica le *finalità* perseguite, in maniera da risultare in armonia con la natura dell'ente. Si tratta di adeguamento obbligatorio degli statuti, cui l'art. 101, comma 2 è pertanto applicabile.". Le attività di interesse generale sono elencate in modo tassativo dal co. 1, art. 5 Cts:

- a) interventi e *servizi sociali* ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 329, e successive modificazioni; interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- b) interventi e *prestazioni sanitarie*;
- c) prestazioni *socio-sanitarie* di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) *educazione, istruzione e formazione professionale*, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le *attività culturali di interesse sociale con finalità educativa*;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle *risorse naturali*, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 28.;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del *patrimonio culturale e del paesaggio*, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) *formazione universitaria e post-universitaria*;
- h) *ricerca scientifica di particolare interesse sociale*;
- i) organizzazione e gestione di *attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale*, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) *radiodiffusione sonora a carattere comunitario*, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di *attività turistiche* di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) *formazione extra-scolastica*, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) *servizi strumentali ad enti del Terzo settore* resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- n) *cooperazione allo sviluppo*, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del *commercio equo e solidale*, da enti che, come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- p) servizi finalizzati *all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone* di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 105;
- q) *alloggio sociale*, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) *accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti*;
- s) *agricoltura sociale*, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- t) organizzazione e gestione di *attività sportive dilettantistiche*;
- u) *beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti* di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o *erogazione di denaro, beni o servizi* a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della *cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata*;
- w) promozione e tutela dei *diritti umani, civili, sociali e politici*, nonché dei *diritti dei consumatori e degli utenti* delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, *promozione delle pari opportunità* e delle iniziative di *aiuto reciproco*, incluse le *banche dei tempi* di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i *gruppi di acquisto solidale* di cui all'art. 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281; -- pulizia delle strade costituenti il reticolo del nostro quartiere, oltre a quella dell'area adiacente al parcheggio A.S.L. e potatura delle piante esistenti in tale luogo, con ripetizioni stagionali.

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; -- restauro della fontana del Prado (effigie, logo, della nostra Associazione); manutenzione e pulizia delle strutture a margine della chiesa della Beata Vergine Maria (Madonna del Monte).

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; -- programmazione e svolgimento serate culturali estive, che in particolare, per l'anno 2019, hanno avuto ad oggetto;

- "Storia del Castello Malaspina e di Massa Vecchia".
- La Famiglia Piccirilli Scultori Massesi Emigrati in America.
- Presentazione del libro "Lo Sfondamento Della Linea Gotica" scritto ed illustrato dallo Scrittore Prof. Davide Del Giudice.
- Serata culturale/sportiva con partecipazione di campioni olimpici di atletica leggera e campioni mondiali di calcio della nostra città.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale⁷. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata⁸.

Questo elenco, ai sensi del **co. 2, art. 5 Cts**, può essere aggiornato con apposito D.A.C.M.

⁷ Il Decreto ministeriale individuerà criteri e limiti "tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale (**art. 6 Cts**). La Circolare del Ministero del lavoro n. 20 del 27/12/2018 precisa che "L'esercizio di attività diverse rispetto a quelle di interesse generale ricompre nell'elenco di cui all'articolo 5 è facoltativo; tuttavia, qualora l'ente intenda esercitarlo, esso è subordinato, ai sensi dell'articolo 6 del codice, a due condizioni:

1) che esse siano *secondarie e strumentali* rispetto a quelle di interesse generale (secondarietà e strumentalità dovranno essere valutate secondo i criteri e limiti che saranno definiti con decreto interministeriale, avente natura regolamentare);

2) che sia consentito (e quindi specificamente previsto) dall'atto costitutivo o dallo statuto.

Pertanto, qualora l'ETS intenda esercitare attività diverse, lo statuto dovrà prevedere tale possibilità, senza tuttavia che sia necessario già in sede statutaria inserire un puntuale elenco delle attività diverse esperibili: la loro individuazione potrà infatti essere successivamente operata da parte degli organi dell'ente, cui lo statuto dovrà, in tale ipotesi, attribuire la relativa competenza. Quanto sopra conduce a due diverse conseguenze, sotto il profilo dell'applicabilità dell'art. 101 comma 2.

Qualora lo statuto in essere non preveda lo svolgimento di attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, l'inserimento di esse attraverso una modifica statutaria effettuata nel termine dei 24 mesi dall'entrata in vigore del Codice del Terzo settore, che come detto costituisce una facoltà per l'ente, non può avvenire con le modalità dell'iterativo "a leggoce", in quanto la scelta opzionale determina un'innovazione sostanziale del rapporto associativo; nel caso invece in cui lo statuto già preveda la possibilità per l'ente di svolgere attività non riconducibili a quelle di cui all'art. 5, tale previsione dovrà essere accompagnata dalle specifiche disposizioni in materia di secondarietà e strumentalità di esse e, nel caso in cui esse non siano puntualmente elencate, dalla previsione delle modalità di individuazione da parte

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore,⁸- attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART.3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro⁹ che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione¹⁰ una domanda¹¹ che dovrà contenere:

- *l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché i recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;*
- *la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;*

degli organi dell'ente. Nel caso di specie, pertanto, si tratterà di adeguamento obbligatorio degli statuti, derivante dalla necessità di conformare alla nuova cornice del codice la preesistente previsione statutaria circa l'esercizio di attività ulteriori, soggetto ai quorum deliberativi della maggioranza ordinaria".

⁸ anche in forma *organizzata e continuativa* e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti (**co. 2, art. 7 Cts**). La **Circolare del Ministero del lavoro n. 20 del 27/12/2018** precisa che "La *raccolta fondi* di cui all'articolo 7, è una facoltà concessa dal legislatore agli enti iscritti al Registro, a prescindere dalla sussistenza di una specifica disposizione dello statuto; l'inserimento di quest'ultima non appare pertanto necessaria affinché un ETS possa legittimamente raccogliere fondi presso il pubblico".

⁹ La previsione statutaria di questi enti è facoltativa se non prevista nello statuto vigente oppure obbligatoria se necessaria a riallineare le previsioni con quelle disposte dalla Legge, ad esempio, introducendo il limite del 50% previsto dal **co. 2, art. 32 Cts**.

¹⁰ Il **Decreto ministeriale** individuerà criteri e limiti "tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale (**art. 6 Cts**). La **Circolare del Ministero del lavoro n. 20 del 27/12/2018** precisa che "L'esercizio di *attività diverse* rispetto a quelle di interesse generale ricomprese nell'elenco di cui all'articolo 5 è facoltativo; tuttavia, qualora l'ente intenda esercitarlo, esso è subordinato, ai sensi dell'articolo 6 del codice, a due condizioni:

1) che esse siano *secondarie e strumentali* rispetto a quelle di interesse generale (secondarietà e strumentalità dovranno essere valutate secondo i criteri e limiti che saranno definiti con decreto interministeriale, avente natura regolamentare);

2) che sia consentito (e quindi specificamente previsto) dall'atto costitutivo o dallo statuto.

Pertanto, qualora l'ETS intenda esercitare attività diverse, lo statuto dovrà prevedere tale possibilità, senza tuttavia che sia necessario già in sede statutaria inserire un puntuale elenco delle attività diverse esperibili: la loro individuazione potrà infatti essere successivamente operata da parte degli organi dell'ente, cui lo statuto dovrà, in tale ipotesi, attribuire la relativa competenza. Quanto sopra conduce a due diverse conseguenze, sotto il profilo dell'applicabilità dell'art. 101 comma 2.

Qualora lo *statuto in essere non preveda lo svolgimento di attività diverse* rispetto a quelle di interesse generale, l'inserimento di esse attraverso una modifica statutaria effettuata nel termine dei 24 mesi dall'entrata in vigore del Codice del Terzo settore, che come detto costituisce una facoltà per l'ente, non può avvenire con le modalità deliberative "alleggerite", in quanto la scelta opzionale determina un'innovazione sostanziale del rapporto associativo; nel caso invece in cui *lo statuto già preveda la possibilità per l'ente di svolgere attività non riconducibili a quelle di cui all'art. 5*, tale previsione dovrà essere accompagnata dalle specifiche disposizioni in materia di secondarietà e strumentalità di esse e, nel caso in cui esse non siano puntualmente elencate, dalla previsione delle modalità di individuazione da parte degli organi dell'ente. Nel caso di specie, pertanto, si tratterà di adeguamento obbligatorio degli statuti, derivante dalla necessità di conformare alla nuova cornice del codice la preesistente previsione statutaria circa l'esercizio di attività ulteriori, soggetto ai quorum deliberativi della maggioranza ordinaria".

¹¹La disposizione è inderogabile, considerata la dimensione *volontaria* del rapporto associativo che deve nascere da una manifestazione positiva di volontà dell'aspirante associato.

L'Organo di Amministrazione¹² delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati¹³.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni,¹⁴ motivare¹⁵ la deliberazione di eventuale rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione¹⁶, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea¹⁷, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione¹⁸.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di¹⁹:

- *eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;*
- *esaminare i libri sociali;*
- *essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;*
- *frequentare i locali dell'associazione;*
- *partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;*
- *concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;*
- *essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;*
- *prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;*

Gli associati hanno l'obbligo di²⁰:

¹²La disposizione è derogabile prevedendo in capo ad un *organo diverso da quello amministrativo* l'ammissione degli associati.

¹³Sono obbligatorie queste disposizioni relative alla necessità di dare comunicazione all'interessato e all'annotazione sul libro associati, previsto anche dal co. 1, art. 15 Cts.

¹⁴E' derogabile il *lasso temporale* entro il quale l'organo competente deve assumere una decisione circa la richiesta di ammissione.

¹⁵La motivazione è obbligatoria. Non sembra infatti, per il Ministero del Lavoro, si possa estendere l'ambito di derogabilità "alla possibilità di non motivare la deliberazione, considerato che tale eventualità non sarebbe coerente con la previsione secondo cui i requisiti per l'ammissione di nuovi associati e la relativa procedura devono essere esplicitati nello statuto e conseguentemente resi pubblici attraverso il deposito presso l'Ufficio del RUNTS".

¹⁶Se l'Atto costitutivo o lo Statuto non dispongono diversamente.

¹⁷o un altro organo eletto dalla medesima.

¹⁸Con riferimento a questo comma, "considerato che in assenza di specifica disposizione statutaria il candidato aderente avrebbe il diritto di appellarsi all'assemblea dei soci ed essa avrebbe l'obbligo di pronunciarsi nella prima occasione utile, la deroga potrà riguardare sia l'individuazione di un *organo diverso* dall'assemblea, incaricato della decisione, sia di un *diverso termine* trascorso il quale la richiesta di riesame non sia più azionabile, fermo il diritto di chiedere il riesame della decisione" (**Circolare del Ministero del lavoro n. 20 del 27/12/2018**).

¹⁹Questo elenco di diritti si può *modificare e/o integrare*.

²⁰Questo elenco di obblighi si può *modificare e/o integrare*.

- *rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;*
- *svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;*
- *versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.*
- *comunicare il proprio indirizzo (numero telefonico, e-mail, indirizzo civico, etc.) così da risultare nel libro degli associati.*

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto²¹, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni²².

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima²³.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Organi)

²¹ L'esclusione d'un associato non può essere deliberata dall'assemblea che per gravi motivi (co. 3, art. 24 Codice civile)".

²² L'associato può tuttavia "ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione" (co. 3, art. 24 Codice civile)": norma certamente valida per le associazioni riconosciute.

²³ Norma certamente valida per le associazioni riconosciute (co. 2, art. 24 Codice civile).

Sono organi dell'associazione:

- *l'Assemblea;*
- *l'Organo di amministrazione²⁴ (o consiglio direttivo formato da cinque persone);*
- *Presidente;*

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7

(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi²⁵, nel libro degli associati.²⁶

Ciascun associato ha un voto.²⁷

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione²⁸. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.^{29,30,31}

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda³² convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio³³.

²⁴ L'Organo di amministrazione è ciò che viene comunemente chiamato Consiglio direttivo o Consiglio di amministrazione, in sostanza è l'Organo di gestione.

²⁵ Derogabile con specifica clausola statutaria è il periodo minimo di iscrizione (tre mesi) ai fini dell'esercizio del diritto di voto, ex articolo 24, comma 1, che, in coerenza con i principi di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza di tutti gli associati, potrà essere ulteriormente ridotto o non contemplato, ma non aumentato, non essendo la norma derogabile *in peius* nei confronti dell'associato" (**Circolare del Ministero del lavoro n. 20 del 27/12/2018**).

²⁶ Se l'Atto costitutivo o lo Statuto non dispongono diversamente.

²⁷ La norma "ciascun associato ha un voto" è obbligatoria. La disposizione "Agli associati che siano enti del Terzo settore, l'atto costitutivo o lo statuto possono attribuire *più voti*, sino ad un *massimo di cinque*, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti. Si applica l'articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile" (**co. 2, art. 24 Cts**) è facoltativa.

²⁸ Se l'Atto costitutivo o lo Statuto non dispongono diversamente: la norma dunque è derogabile con analoghe considerazioni, effettuate dal Ministero, di cui alla nota 26.

²⁹ nelle associazioni con un numero di associati < 500; ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 5 associati in quelle con un numero di associati > 500 (**co. 3, art. 24 Cts**).

³⁰ L'Atto costitutivo o lo Statuto possono prevedere l'intervento all'assemblea mediante *mezzi di telecomunicazione* ovvero l'espressione del voto per *corrispondenza o in via elettronica*, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota" (**co. 4, art. 24 Cts**): norma facoltativa.

³¹ L'Atto costitutivo o lo Statuto delle associazioni che hanno un *numero di associati non inferiore a cinquecento* possono prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di *assemblee separate*, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 del codice civile, in quanto compatibili" (**co. 5, art. 24 Cts**): norma facoltativa.

³² non nello stesso giorno.

³³ o del *rendiconto per cassa* che può essere adottato dalle associazioni che, a norma del **co. 2, art. 17 Cts**, realizzano nell'esercizio annuale "ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro".

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati³⁴.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:³⁵

- *nomina e revoca componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;*
- *approva il bilancio di esercizio;*
- *delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;*
- *delibera sulla esclusione degli associati³⁶;*
- *delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;*
- *approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;*
- *delibera lo scioglimento;*
- *delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione³⁷;*

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.³⁸

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati³⁹.

³⁴In questo ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal *presidente del tribunale* (co. 2, art. 20 Codice civile).

³⁵La Circolare del Ministero del lavoro n. 20 del 27/12/2018 precisa che "la natura precettiva dell'articolo 25, in tema di *competenze dell'assemblea*, postula l'*obbligatorietà* del relativo adeguamento statutario. Viene comunque fatta salva la *derogabilità*, per esplicita previsione statutaria, per le *associazioni che hanno un numero di associati superiore alle 500 unità*. Considerato che tra le competenze inderogabili individuate dall'articolo 25 alcune riguardano la vita *ordinaria* dell'associazione mentre altre assumono tipicamente carattere *straordinario* in quanto risultano in grado di produrre conseguenze durature sulla vita e sul carattere dell'associazione (tipicamente le delibere sulle modificazioni dell'atto costitutivo/dello statuto, quelle sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione dell'ente), la disciplina statutaria individuerà in maniera puntuale le due forme dell'organo assembleare specificando i quorum per la validità delle sedute, le maggioranze (semplice o qualificata) richieste e le materie ad esse rimesse

³⁶se l'Atto costitutivo o lo Statuto non attribuiscono la relativa competenza ad *altro organo* eletto dall'Assemblea.

³⁷L'art. 98Cts ha inserito nel Codice civile un nuovo articolo, il 42-bis, al fine di favorire i processi di *trasformazione, fusione o scissione delle associazioni e fondazioni* conseguenti alla nuova configurazione tipologica degli ETS. Tale disposizione investe i processi di trasformazione tra associazioni e fondazioni e viceversa, non riguardando pertanto i passaggi da associazione non riconosciuta ad associazione riconosciuta e viceversa, per i quali si applica la disciplina ordinaria in tema di personalità giuridica. Tale disposizione trova applicazione, salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non contengano una specifica clausola che escluda tali operazioni: si tratta pertanto di una norma *derogabile*, in presenza di espressa clausola statutaria.

³⁸Se l'Atto costitutivo o lo Statuto non dispongono diversamente.

³⁹Considerato che tra le competenze inderogabili individuate dall'articolo 25 alcune riguardano la vita *ordinaria* dell'associazione mentre altre assumono tipicamente carattere *straordinario* in quanto risultano in grado di produrre conseguenze durature sulla vita e sul carattere dell'associazione (tipicamente le delibere sulle modificazioni dell'atto costitutivo/dello statuto, quelle sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione dell'ente), la disciplina statutaria individuerà in maniera puntuale le due forme dell'organo assembleare specificando i quorum per la validità delle sedute, le maggioranze (semplice o qualificata) richieste e le materie ad esse rimesse.

In caso di *assenza di disposizioni specifiche*, risulta applicabile l'art. 21 del codice civile. Pertanto: 1) in via *ordinaria* le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. Qualora in sede di prima convocazione il quorum necessario per la validità della seduta (la presenza di almeno metà degli associati) non sia raggiunto, l'assemblea in seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti. 2) le delibere volte a *modificare l'atto costitutivo e lo statuto* richiederanno per la loro validità la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sarà invece necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 8

(Organo di amministrazione⁴⁰)

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;*
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;*
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;*
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;*
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;*
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;*
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;*
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.*

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di cinque componenti, nominati dall'Assemblea⁴¹ per la durata di due anni e sono rieleggibili per due mandati.

Il codice civile consente alle *associazioni riconosciute* di individuare un diverso quorum per la validità delle delibere di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto ("se in essi non è diversamente disposto", art. 21 comma 2), mentre non sono derogabili le prescrizioni in materia di delibera di scioglimento; per le *associazioni non riconosciute* l'ordinamento interno è regolato "dagli accordi degli associati" ferma restando, in assenza di specifiche disposizioni, l'applicabilità delle norme previste per le associazioni riconosciute.

Qualora tuttavia gli associati intendano *discostarsi dalle disposizioni codicistiche*, occorre ricordare che il *principio democratico* cui il legislatore ha voluto improntare le forme associative nell'ambito del Terzo settore (come risulta dall'articolo 2, comma 1 lett. a), dall'articolo 4, comma 1 lett. d), dall'articolo 5, comma 1 lett. a) della legge delega, espressamente richiamato negli artt. 25, comma 2 e 41 comma 7 del codice) e che deve trovare la massima espressione proprio nel funzionamento dell'organo assembleare, impone che l'approvazione delle modifiche dello statuto, "*lex specialis*" regolatrice del rapporto associativo, sia posta in essere con una *procedura rafforzata* tale da assicurare un livello di rappresentatività dell'organo deliberante più elevato di quello ordinario. In questo modo si previene che una minoranza possa introdurre variazioni strutturali dell'organizzazione dell'ente destinate a riflettersi sulla generalità dei soci, ledendo irreparabilmente il principio democratico" (**Circolare del Ministero del lavoro n. 20 del 27/12/2018**).

⁴⁰ L'Organo di amministrazione è ciò che viene comunemente chiamato Consiglio direttivo o Consiglio di amministrazione, in sostanza è l'Organo di gestione.

⁴¹ La *nomina assembleare* ha carattere inderogabile. Il **co. 1, art. 26 Cts** fa tuttavia salva, tramite il richiamo al **co. 2, art. 25 Cts** la possibilità di prevedere disposizioni in deroga per le associazioni che hanno un *numero di associati non inferiore a cinquecento*. Queste, infatti, "possono disciplinare le competenze dell'assemblea anche in deroga a quanto stabilito al comma recedente, nel rispetto dei principi di *democraticità*, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di *elettività* delle cariche sociali".

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza⁴².

ART. 9

(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea⁴³ tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente, laddove nominato, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.⁴⁴

⁴²Questa norma è obbligatoria e prevede la possibilità di inserire disposizioni di natura derogatoria rispetto alla previsione circa il generale potere di rappresentanza degli amministratori. "Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile" (art. 27 Cts).

⁴³ Si tratta di una scelta possibile di "forma di governo": l'alternativa è che gli amministratori, una volta eletti dall'Assemblea, nominano al proprio interno il Presidente.

⁴⁴ L'associazione, se dotata di personalità giuridica ed iscritta nel Registro delle imprese, "può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile" (art. 10 Cts). La Circolare del Ministero del lavoro n. 20 del 27/12/2018 precisa che "La costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare, prevista dall'articolo 10 per gli ETS dotati di personalità giuridica ed iscritti al registro delle imprese, si deve considerare come una facoltà riconosciuta dalla legge,

ART. 11

(Divieto distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 10, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.⁴⁵

ART. 12

(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore⁴⁶.

ART. 13

(Bilancio di esercizio)

dalla quale pertanto, non discende un obbligo di adeguamento statutario. Conseguenzialmente, l'art. 101, comma 2 non è applicabile all'eventuale previsione statutaria di detta facoltà".

⁴⁵Ai sensi del **co. 3, art. 8 Cts**, "si considerano in ogni caso *distribuzione indiretta di utili*:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h);

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5;

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze". La **Circolare del Ministero del lavoro n. 20 del 27/12/2018** precisa che "L'assenza del *fine lucrativo* costituisce un preciso elemento caratterizzante gli ETS: ne discende la necessità che lo statuto sia pienamente conforme alle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8 del codice, in tema, rispettivamente, di destinazione del patrimonio allo svolgimento dell'attività statutaria, e di divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili. L'adeguamento è qui obbligatorio".

⁴⁶ Le ODV possono derogare a questa norma.

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio⁴⁷ annuale e con decorrenza⁴⁸ dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore⁴⁹.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 14

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117⁵⁰

⁴⁷Gli enti del Terzo settore devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo *stato patrimoniale*, dal *rendiconto gestionale*, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla *relazione di missione* che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del *rendiconto per cassa*. Il bilancio di cui ai commi 1 e 2 deve essere redatto in conformità alla *modulistica* definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore" (**co. 1-3, art. 13 Cts**).

⁴⁸La *decorrenza* può essere modificata, per cui l'esercizio può non coincidere con l'anno solare.

⁴⁹L'Organo di amministrazione documenta il *carattere secondario e strumentale* delle *attività*, di cui all'art. 6, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio (**co. 6, art. 13 Cts**).

⁵⁰Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione - resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - purché non superino l'importo di 10,00 euro giornalieri e 150,00 euro mensili e l'Organo di amministrazione deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Questa modalità di rimborso "non si applica alle attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue e di organi" (**co. 4, art. 17 Cts**).

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.⁵¹⁵²

ART. 15

(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegat⁵³ nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 16

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo⁵⁴ dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore⁵⁵, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 17

⁵¹Ai fini del Cts non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi associativi nello svolgimento delle loro funzioni (**co. 6, art. 17 Cts**). "I lavoratori subordinati che intendano svolgere attività di volontariato in un ente del terzo settore hanno diritto di usufruire delle forme di *flessibilità di orario di lavoro* o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale" (**co. 6-bis, art. 17 Cts**). *L'incompatibilità della qualità di volontario con qualsiasi forma di rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria non si applica* "agli operatori che prestano attività di soccorso per le organizzazioni di cui all'articolo 76 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, della Provincia autonoma di Bolzano e di cui all'articolo 55-bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, della Provincia autonoma di Trento" (**co. 5, art. 17 Cts**).

⁵²Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai volontari del *Servizio civile universale*, agli operatori volontari nelle attività di *cooperazione internazionale allo sviluppo*, nonché agli operatori volontari che prestano le attività nel Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (Cnsas) del Club Alpino Italiano (CAI) (**co. 7, art. 17 Cts**).

⁵³Per il trattamento economico e normativo dei lavoratori delle odv si rinvia all'art.16 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore)

⁵⁴Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli" (**co. 1, art. 9 Cts**). La devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento costituisce contenuto obbligatorio dello statuto: anche in questo caso "l'obbligo conformativo al dettato della legge (articolo 9 del Codice) si ritiene adempiuto attraverso l'inserimento della disposizione statutaria che prevede la destinazione del patrimonio ad altri ETS" (**Circolare del Ministero del lavoro n. 20 del 27/12/2018**).

⁵⁵la cui individuazione potrà essere demandata agli organi dell'associazione cui lo statuto attribuisce la relativa competenza.

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.